SENT. 91/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 18 febbraio 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **21182** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto da omissis,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì (PVNMTT71S13D705E), pec matteo.pavanetto@ordineavvocati forlicesena.eu;

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) Pec

avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila in Via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

Visti gli atti e i documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso introduttivo.

Con atto introduttivo del 23 settembre 2025, i quarantasei ricorrenti titolari di pensione, già appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza, contestano un errore di calcolo nella quantificazione della seconda quota della pensione, come riportato nei modelli 5007 ricevuti al momento del pensionamento. L'errore lamentato consiste in una sottostima di circa € 300 annui dovuta a un'operazione matematica errata: l'INPS ha moltiplicato la retribuzione media per la differenza dei coefficienti, ma poi ha diviso per 13 e moltiplicato per 12, operazione che non trova secondo i ricorrenti riscontro normativo e che riduce l'importo della pensione.

La seconda quota di pensione (casella 5 del modello 5007) dovrebbe risultare dalla moltiplicazione della retribuzione media (casella 2) per la differenza dei coefficienti (casella C).

L'INPS invece applica una divisione per 13 e una moltiplicazione per 12 sulla retribuzione media, giustificandosi con l'art. 94 DPR 1092/1973 relativo alla tredicesima mensilità, ma questa metodologia non sarebbe prevista dalla normativa vigente e causerebbe una decurtazione indebita.

La metodologia di calcolo adottata da INPS sarebbe un'invenzione contabile priva di fondamento normativo e comporterebbe un danno economico permanente ai ricorrenti.

L'operazione di divisione e moltiplicazione non solo ridurrebbe la quota della

tredicesima mensilità, ma impatterebbe anche le componenti accessorie della retribuzione media, quali straordinari e indennità, che non dovrebbero essere soggette a tale calcolo.

La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 6, della L. 335/1995, indica, secondo, i ricorrenti che la pensione annua deve essere calcolata moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, senza alcuna menzione di divisioni per 13 o moltiplicazioni per 12.

La modifica della metodologia di calcolo da parte di INPS a partire dal 2018 sarebbe arbitraria e non prevista da alcuna norma.

I ricorrenti chiedono nelle conclusioni di:

-accertare e dichiarare l'errore di calcolo commesso da INPS nella seconda quota della pensione, riconoscendo che la divisione per 13 e moltiplicazione per 12 è illegittima;

-ordinare la riliquidazione della pensione sin dalla decorrenza originaria o almeno dal 15 giugno 2020, calcolando correttamente la seconda quota senza la suddetta operazione contabile errata;

-condannare INPS al pagamento degli arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;

-in via subordinata, riconoscere che qualora si ritenesse corretta la metodologia di INPS, almeno le componenti accessorie della retribuzione media dovrebbero essere scorporate prima dell'applicazione della divisione per 13 e moltiplicazione per 12, al fine di evitare un danno economico ulteriore.

La memoria dell'Inps.

Si è costituito in giudizio in data 6 febbraio 2026 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione Dipendenti Pubblici) – rappresentato

dall’Avvocatura interna, contestando integralmente le pretese avverse.

Alla contestazione dei ricorrenti secondo cui moltiplicando la "Retribuzione Media" per la "Differenza Coefficienti" indicati nel "QUADRO II – TRATTAMENTO DIRETTO" non si ottiene l'importo della seconda quota di pensione indicata, ma un valore inferiore di circa 300 euro, l’INPS risponde che il calcolo della seconda quota di pensione è corretto e si basa sulla moltiplicazione della retribuzione media per la differenza tra aliquote di rendimento relative all’anzianità maturata al 31/12/1995 e al 31/12/1992, denominata "Aliquota Differenziale" o "Differenza di Coefficienti" .

La retribuzione media è calcolata considerando le retribuzioni imponibili annue comprensive della tredicesima mensilità, che è una componente retributiva riconosciuta e corrisposta annualmente. Pertanto, il valore risultante dalla moltiplicazione è superiore all’importo indicato nella casella "Seconda Quota di Pensione", poiché quest’ultimo è riparametrato da tredici a dodici mensilità (moltiplicazione per 12/13) per evitare la doppia erogazione della tredicesima.

L’INPS sottolinea che il calcolo è conforme alla normativa vigente, che riguarda gli iscritti alla CTPS, tra cui: DPR 1092/73 (artt. 43 e 94), legge 724/94 (art. 15), legge 335/95 (art. 2 comma 9), legge 153/1969 (art. 12), dpr 917/86 (artt. 46 e 48), d.lgs. 503/92 (artt. 7 e 13).

Secondo questa normativa:

-la quota A è calcolata applicando l’aliquota di rendimento agli anni di servizio fino al 31/12/1992 sulla retribuzione fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio;

-la quota B si basa sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni o dell’intera vita lavorativa dal 1993 in avanti, includendo tutte le somme

percepite in relazione al rapporto di lavoro, quindi anche la tredicesima mensilità.

La tredicesima mensilità è qualificata come reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro e deve essere inclusa nel calcolo della quota B e C, mentre la quota A viene determinata su 12 mensilità, dato che la tredicesima è corrisposta separatamente a dicembre. Per questo motivo, le quote B e C sono riproporzionate su dodici mensilità per evitare doppie erogazioni.

L'INPS produce la sentenza della Sezione Lombardia n. 47/2021 che ha escluso la possibilità di escludere la tredicesima mensilità dal calcolo della quota B, confermando che la retribuzione media deve includere tutte le somme percepite legate al rapporto di lavoro.

L'INPS chiede di respingere il ricorso come infondato, confermando la correttezza del calcolo della seconda quota di pensione e la legittimità dell'inclusione della tredicesima mensilità nel calcolo della retribuzione media per la quota B, con la conseguente riparametrazione su dodici mensilità.

Le note del ricorrente in data 12 febbraio 2026.

Con note in data 12 febbraio 2026, il difensore dei ricorrenti ha ribadito che nessuna legge prevede la divisione in tredicesimi, operata dall'Inps nonostante la riserva di legge in materia, e ha insistito nelle rassegnate conclusioni.

L'udienza del 18 febbraio 2026.

All'udienza del 18 febbraio 2026, sentito l'avv. Capannolo per l'Inps, la causa è stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Verifica della Quota B della pensione: metodo di calcolo e fondamento normativo

L’oggetto della causa è il metodo utilizzato dall’INPS per calcolare la Quota B della pensione (seconda quota, casella 5 del Mod. 5007) e la sua conformità alla normativa vigente.

Va rilevato che il ricorrente afferma che la modalità di calcolo adottata dall’Inps è “frutto di una invenzione del sistema di contabilizzazione post 2018” e che la circostanza che fino al 2018 l’Inps abbia adottato un diverso criterio di calcolo oggi proposto dalla difesa dei ricorrenti non è contestato dall’Istituto, anche a seguito di chiarimenti in udienza; risulta del resto verificabile da precedenti giudizi.

Il problema, quindi, è accertare se fosse corretto il precedente calcolo adottato dall’Istituto previdenziale o quello attuale.

A tal fine è opportuno analizzare ciascuno step con i relativi riferimenti normativi, utilizzando l’esempio concreto di calcolo basato sui dati forniti da parte ricorrente (retribuzione media € 42.534,04; differenza coefficienti 0,07917; quota B € 3.108,39).

2. Calcolo della retribuzione media pensionabile inclusiva della tredicesima

L’originario impianto previsto dal d.p.r. 1092/1973, ed in particolare gli articoli 94, 95 e 96 del D.P.R. 1092/1973, delineava un sistema in cui la tredicesima mensilità per i pensionati civili e militari dello Stato era a tutti gli effetti una quota aggiuntiva, erogata oltre la normale pensione. Essa non era inclusa nel calcolo della pensione annua, che veniva determinata su base di dodici mensilità. La tredicesima veniva calcolata separatamente sulla base della pensione di dicembre e corrisposta integralmente alla fine dell’anno, salvo casi particolari di erogazione pro-rata per periodi incompleti.

Questa impostazione, chiaramente espressa dalla norma (la quale afferma "spetta una tredicesima mensilità", evidentemente in aggiunta alle rate ordinarie), ha avuto conferma in passato nella prassi amministrativa.

Tuttavia, tale disposizione era basata sul presupposto che ai fini del calcolo della pensione annua non venisse inclusa la tredicesima mensilità: il calcolo previsto dal comma 1 dell'art. 94 era effettuato -come detto- solo sulla rata di pensione di dicembre.

Conferma tale presupposto lo stesso articolo 94, il quale, al comma 3, prevede che, qualora nel calcolo per la liquidazione della pensione siano state considerate mensilità aggiuntive allo stipendio, o qualora lo stipendio pensionabile sia stato calcolato su più di 12 mensilità, ipotesi limitata allora al caso di pensioni ripartite con altri enti, la tredicesima non deve essere aggiunta (limitatamente alla quota statale).

Ciò detto è evidente che, differentemente da quanto previsto in origine dall'art. 94, oggi nel calcolo della base retributiva delle quote B e C non si utilizza più l'ultima mensilità.

L'"ultimo stipendio o ultima paga o retribuzione" di cui al d.P.R. 1973 n. 1092, art. 43, da considerare quale base di calcolo per la quota B non è più, infatti, lo stipendio in senso stretto (oltre agli emolumenti tassativamente previsti) dell'ultimo mese lavorato, poiché, ai sensi del d.lgs. 1992 n. 503, art. 7 (Retribuzione pensionabile), comma 2, ai fini della quota B "il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni".

Oggi, per determinare la Retribuzione media annua pensionabile su cui calcolare la quota retributiva di pensione, la legge impone di includere tutte le

voci contributive, tredicesima mensilità compresa. Questo principio discende dalla normativa generale e si applica anche ai dipendenti pubblici.

L'art. 12 della Legge 153/1969, nel fissare la retribuzione imponibile ai fini contributivi, stabilisce che tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o natura è soggetto a contribuzione, incluse le gratificazioni annuali come la tredicesima; "la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza" (comma 10), cioè per la pensione.

L'art. 2, comma 9, Legge 335/1995 ha esteso queste regole ai dipendenti pubblici, disponendo che dal 1° gennaio 1996 la base contributiva e pensionabile dei regimi esclusivi (come quello Stato) vada calcolata secondo l'art. 12 L.153/1969. In altre parole, anche per la quota B dei dipendenti pubblici, la retribuzione pensionabile deve comprendere tutte le voci soggette a contribuzione, tredicesima compresa. Il comma 11 dello stesso articolo precisa che "la retribuzione definita [dal comma 9] concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.lgs. 503/1992", ossia proprio la Quota B.

In pratica, quindi, la Retribuzione media annua utilizzata per il calcolo della pensione è "onnicomprensiva": considera gli ultimi stipendi utili (pur se differenziata tra chi aveva un'anzianità maggiore o pari 15 anni di contributi al 31/12/1992 e chi aveva meno di 15 anni al 1992, secondo la regola del sistema misto/retributivo) inclusa la tredicesima mensilità maturata in ciascun anno.

Nell'esempio riportato dai ricorrenti, la casella 2 (Retribuzione media) riporta la media annua delle retribuzioni (comprensive di tredicesima) in misura pari a 42.534,04 € annui. Questo dato, non contestato dalle parti, moltiplicato per

l’aliquota differenziale, determina la Quota B come vedremo.

Per quanto esposto, l’art. 1, comma 6, l. 335/1995, richiamato dai ricorrenti, che stabilisce che l'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A, va letto in modo coordinato con il disposto dell’art. 94 cit., giungendo alla conclusione che l’importo dell’art. 1 comma 6 cit. comprende oggi nella pensione annua anche la quota della tredicesima, che non va più liquidata quale quota aggiuntiva.

Non sussistono margini giuridici per l'interpretazione che vorrebbe la tredicesima come componente ulteriore da sommare al risultato della formula.

Tale conclusione è supportata dai seguenti criteri ermeneutici:

-l'uso del termine "pensione annua" indica l'ammontare complessivo dovuto per l'intera annualità;

-i contributi versati sulla tredicesima mensilità durante la vita lavorativa sono già inclusi nel montante individuale. Pertanto, la rendita derivante dal montante include già la "restituzione" di tale quota;

-i coefficienti di trasformazione sono calcolati tecnicamente per coprire l'onere finanziario totale annuo. Aggiungere una tredicesima "fuori formula" violerebbe l'equivalenza attuariale, creando un deficit sistemico dell'8,33% non coperto dai contributi, in contrasto con la ratio di stabilità finanziaria della Riforma Dini.

Poiché il sistema contributivo è autofinanziato dai contributi (che confluiscono nel montante), non esiste alcuna fonte esterna idonea a colmare l’indicato deficit che si verrebbe a creare. Di conseguenza, il coefficiente "spalma" il montante su tutte le mensilità di pagamento, inclusa la tredicesima.

3. Applicazione dell’aliquota di rendimento differenziale (calcolo Quota

B)

Il secondo passaggio consiste nel calcolare la Quota B vera e propria, applicando alla retribuzione media l'aliquota annua di rendimento maturata tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 (ossia la differenza tra l'aliquota maturata al 31/12/1995 e quella maturata al 31/12/1992).

Questo criterio deriva dalla riforma Amato del 1992, che ha suddiviso la pensione in quote temporali. Il D.lgs. 503/1992, art. 13, per i lavoratori con contribuzione precedente al 1993, dispone che "l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1º gennaio 1993 (calcolata secondo la normativa previgente); b) della quota relativa alle anzianità contributive dal 1º gennaio 1993 (calcolata secondo le nuove norme)". La seconda è appunto la Quota B retributiva, riferita alle anzianità 1993-1995 per chi poi dal 1996 rientra nel contributivo (oppure 1993-fine servizio, se tutto retributivo fino al pensionamento).

In sostanza, la Quota B rappresenta la fetta di pensione maturata negli anni successivi al 1992 secondo regole retributive aggiornate.

Quindi, la "Differenza dei coefficienti" (casella C) dell'INPS corrisponde alla somma delle aliquote annue di rendimento per il periodo 1993–1995. Nell'esempio fornito è 0,07917, cioè 7,917%: questo valore rappresenta l'ulteriore percentuale di pensione maturata grazie alle anzianità dal 1/1/1993 al 31/12/1995.

Il calcolo della Quota B grezza si ottiene moltiplicando la retribuzione media annua pensionabile per questa aliquota differenziale, ottenendo un importo inizialmente espresso su base annua di 13 mensilità (perché la retribuzione

media conteneva la tredicesima).

Nell'esempio di parte attrice la Retribuzione media pensionabile annua di € 42.534,04 (comprensiva delle tredicesime degli ultimi anni), l'aliquota 7,917% produce € 3.367,42.

Come chiarito dall'INPS, la somma di € 3.367,42 non è la rata mensile netta, bensì un importo ancora da rapportare alle 12 mensilità annue effettive.

4. Proporzionamento 12/13: conversione dell'importo su 12 mensilità

Determinata la quota grezza di cui alla casella 5 dei prospetti di liquidazione relativi alla seconda quota di pensione, l'importo calcolato va adeguato al fatto che la pensione viene corrisposta in 12 rate annuali oltre la tredicesima. Infatti, pur spettando la tredicesima ai pensionati, essa viene erogata come mensilità separata nel mese di dicembre (non inglobata nell'assegno mensile ordinario). Perciò, un importo determinato su 13 mensilità deve essere convertito su base 12 mensilità per ottenere la rata mensile di pensione.

In pratica si effettua il la moltiplicazione tra l'importo iniziale e il coefficiente (12/13). Questo passaggio è essenziale per evitare di sovrastimare la quota mensile: la tredicesima era già conteggiata nella retribuzione media, a differenza del sistema originariamente previsto dall'art. 94, comma 1, d.p.r. 1092/1973; quindi, va "estratta" dall'importo pensionistico mensile (altrimenti si conteggerebbe due volte la ex gratifica natalizia).

Applicando il proporzionamento nell'esempio numerico riportato dai ricorrenti abbiamo:

-importo Quota B "grezzo" (su 13 mensilità): € 3.367,42;

-importo Quota B su 12 mensilità: € 3.367 diviso 13 per 12 uguale € 3.108,39 al mese.

Il risultato è quindi proprio € 3 .108,39 mensili, che è la cifra indicata dall'INPS in casella 5 – Seconda quota di pensione. In altre parole, l'INPS ha ridotto di circa € 259 l'importo mensile rispetto al valore "grezzo" proprio per tener conto che la pensione viene pagata in dodici mensilità (più la tredicesima separata a dicembre). Questo scostamento non è un errore, ma l'effetto matematico necessario del proporzionamento conseguente all'attuale inclusione della tredicesima nella base utilizzata per il conto.

5. Conclusione sul criterio di calcolo in generale

In conclusione, tutti i passaggi del calcolo trovano riscontro nelle norme di legge: la retribuzione pensionabile deve includere la tredicesima (D.P.R. 1092/1973, L. 153/1969, L. 335/1995); la Quota B va calcolata solo sulle anzianità post-1992 con l'aliquota differenziale (D.lgs. 503/1992, L. 724/1994); l'importo risultante va infine rapportato a 12 mensilità annue (principio di corrispondenza delle rate pensionistiche). Il criterio adottato dall'INPS oggi è quindi corretto e pienamente fondato su disposizioni normative primarie, come confermato anche dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 47/2021.

6. Quota B e trattamento delle componenti accessorie

Rimane da esaminare la problematica della domanda subordinata: se la Retribuzione media pensionabile (casella 2 del Mod. 5007) che include voci accessorie (straordinari, festivi, indennità varie) leda i diritti dei ricorrenti nella procedura di proporzionamento, laddove la normativa impone che la pensione venga erogata in 12 rate annuali più la tredicesima a dicembre.

7. Principio delle 12 mensilità e rapporto 12/13

I ricorrenti sostengono che nessuna norma prevede di dividere per 13 e moltiplicare per 12 la retribuzione media per gli emolumenti accessori. In

realtà, è però la struttura stessa della pensione a richiederlo: la legge non lo scrive come formula matematica, ma stabilisce che il calcolo va commisurato su 12 mensilità oltre alla tredicesima. È un passaggio implicito, ma obbligato. Non esiste alcuna eccezione normativa per cui alcune voci retributive possano evitare questo proporzionamento.

Nessuna norma consente di erogare la Quota B come 13 rate di pari importo. Al contrario, secondo l'interpretazione accolta in questa sede, l'art. 94 T.U.1092/1973 impone che la rata mensile sia rapportata a 12 e che la tredicesima sia pagata separatamente a fine anno. Dunque, il coefficiente 12/13 va applicato sull'intero importo calcolato.

È esattamente ciò che fa l'INPS nel calcolo della Quota B: dai documenti prodotti si desume che nel 'Quadro II – Trattamento diretto, la casella (5) (Quota B) corrisponde ai dodici/tredicesimi (12/13) del calcolo iniziale.

8. Voci accessorie nella retribuzione media: inclusione e fondamento normativo

Detto questo, la Retribuzione media pensionabile (casella 2 del mod. 5007) per la Quota B è per definizione, come detto, la media annua delle retribuzioni imponibili degli ultimi 10 anni (o dal 1993 a cessazione, se più favorevole). Le norme dagli anni '90 in poi hanno disposto che questa retribuzione pensionabile includa tutte le voci retributive soggette a contribuzione, quindi anche le componenti accessorie tipiche del comparto sicurezza (straordinari, indennità di turno, compensi per festività, ecc.), purché siano state assoggettate a contributi pensionistici:

La legge 23/12/1994 n. 724, art. 15 comma 3, dispone: *"…per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche… la pensione spettante viene determinata*

sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza…". Questa norma (entrata in vigore il 1/1/1995) ha chiarito che la base di calcolo pensionistica nel sistema retributivo pubblico deve comprendere tutte le voci utili, superando vecchie esclusioni.

La legge 08/08/1995 n. 335, art. 2, comma 9, come già visto, ha armonizzato ulteriormente le basi pensionabili, stabilendo che dal 1° gennaio 1996 per i dipendenti pubblici si applica l'art. 12 della L.153/1969. Tale art. 12 definisce il reddito da lavoro dipendente imponibile includendo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo specifiche esclusioni (es. TFR); pertanto, dalla tredicesima mensilità ai compensi per lavoro straordinario, alle indennità varie, ogni emolumento continuativo o accessorio contribuito rientra nella retribuzione pensionabile.

In concreto, per un appartenente al comparto sicurezza cessato dopo il 1995, la Retribuzione media (casella 2) è calcolata sommando per ciascun anno: stipendio base annuo, rateo di tredicesima, indennità fisse (es. RIA, IIS fino al '92, ecc.), media annuale degli straordinari pagati, media di altri compensi accessori (festività lavorate, indennità di impiego operativo, ecc.), il tutto soggetto a contribuzione. Si ottiene così la retribuzione annua imponibile di ogni anno, che viene poi rivalutata.

Fino al 1992 alcune voci accessorie (in particolare lo straordinario) non erano computabili ai fini pensionistici Quota A per mancanza di previsione espressa.

Ma per la Quota B (1993-95) e poi per l'anzianità contributiva dal 1996 in poi, il legislatore ha reso omnicomprensiva la base pensionabile.

9. Applicazione del coefficiente 12/13 alle voci accessorie

Tanto premesso, non esiste alcuna norma che distingua il trattamento delle componenti accessorie da quello delle altre voci nel momento in cui si rapporta la Quota B su 12 mensilità. Al contrario, una volta che straordinari, festivi e indennità sono stati inclusi nella Retribuzione media, essi partecipano alla determinazione della quota di pensione esattamente come lo stipendio base e la tredicesima. Quindi anch'essi vengono riproporzionati su 12 mensilità.

In altre parole, dividendo per 13 e moltiplicando per 12 l'intera Retribuzione media, si sta applicando a tutte le sue componenti (base e accessori) la conversione da valore annuo comprensivo di 13 mensilità a valore annuo su 12 mensilità ordinarie, per pagare separatamente la tredicesima. Ciò è corretto e necessario. Vediamo perché, riferendoci alle singole voci menzionate

Lo stipendio base è pagato su 12 mesi più 13ª. Nel calcolo iniziale di Quota B, lo stipendio medio annuo include la tredicesima, quindi va "normalizzato" su 12 mensilità. La norma implicita è come detto l'art. 94 T.U. 1092/73: la tredicesima dello stipendio sarà comunque erogata al pensionato a parte in dicembre; quindi, la quota di pensione mensile riferita allo stipendio base deve essere ridotta a 1/13 in meno (ad esempio: se dallo stipendio risultano €1.300 mensili su 13 mensilità, applicando 12/13 diventano €1.200 su 12 mensilità + €1.200 di tredicesima uguale importo.)

Anche la tredicesima mensilità "subisce" quindi il proporzionamento, ma ciò avviene proprio perché viene scorporata dal calcolo mensile e liquidata separatamente. In realtà non è una penalizzazione: la tredicesima piena sarà comunque versata ogni anno (ed è calcolata sull'importo della rata mensile di dicembre inclusivo di accessori, ex art. 94). Dunque, il proporzionamento a

12/13 toglie la quota di tredicesima dalla rata mensile per riservarla all'assegno di dicembre.

Il lavoro straordinario, se considerato nella base pensionabile (dal 1995-96 in poi lo è), incide sulla Quota B come una quota aggiuntiva di pensione annua. Non essendoci una "tredicesima di straordinario" in senso stretto, si potrebbe pensare che non andrebbe decurtato. Tuttavia, non è così. Quando l'INPS calcola la Retribuzione media annua, i compensi per straordinari di ciascun anno sono già una somma totale annua. Quel totale annuo concorre ad aumentare il "montante" su cui si applica l'aliquota di rendimento. Il risultato iniziale (Quota B lorda annua) rappresenta già quanto spetterebbe in 13 mensilità ipotetiche. Applicando il coefficiente 12/13 a tutto l'ammontare, anche la parte dovuta agli straordinari è semplicemente distribuita su 12 rate invece di 13. Il fatto fondamentale è che gli straordinari hanno contribuito ad aumentare la pensione, e il pensionato li percepirà su 12 rate più la quota nella tredicesima, esattamente come il resto.

Analogamente, le festività lavorate e le indennità varie (turni, indennità di rischio, ecc., se pensionabili) vengono annualizzate nel calcolo della base.

In sostanza, nessuna delle componenti accessorie subisce un "taglio illegittimo": il proporzionamento garantisce che ogni voce retributiva contributiva generi correttamente la sua quota di pensione sulle 12 mensilità, con la tredicesima mensilità di pensione uguale alle altre rate (dove è inclusa la quota di tutte le voci).

Dal punto di vista normativo, non vi sono disposizioni che impongano di scorporare le voci accessorie prima del proporzionamento a 12/13. Anzi, facendo ciò si violerebbe il principio di uguaglianza di trattamento delle

retribuzioni imponibili: la legge distingue solo tra voci pensionabili e non pensionabili, ma una volta che una voce è pensionabile, segue le stesse regole di calcolo delle altre.

Come si evince, tutte le voci elencate risultano incluse nella base pensionabile se soggette a contribuzione, e tutte concorrono poi alla Quota B che viene calcolata e pagata su 12 mensilità (con 13ª separata). Non vi è alcun fondamento per sottrarre solo le voci accessorie al proporzionamento: la normativa anzi impone un criterio unitario.

In conclusione, il criterio di calcolo adottato dall'INPS dal 2018 – includere stipendio, tredicesima e accessori nella Retribuzione media imponibile, applicare l'aliquota di rendimento differenziale, e poi dividere il risultato per 13 e moltiplicare per 12 – trova fondamento normativo.

Le leggi di armonizzazione (L. 724/94, L. 335/95) garantiscono che anche le componenti accessorie concorrono alla pensione; al tempo stesso, il principio delle 12 mensilità (art. 94 D.P.R. 1092/73) fa sì che lo scostamento tra calcolo "grezzo" e quota effettiva non sia un errore, bensì l'adeguamento richiesto per pagare la pensione correttamente su base annua di 12 rate. In assenza di una deroga legislativa specifica per gli accessori, dividere l'intera retribuzione media per 13 e moltiplicarla per 12 è l'unico metodo conforme alle norme per calcolare la Quota B di pensione del comparto sicurezza.

Per quanto esposto il ricorso non merita accoglimento.

10. Statuizione sulle spese legali.

Le spese sono compensate in considerazione della novità della questione (vi è un unico precedente di esame nel merito della questione che non esamina alcuni profili qui analizzati) e tenuto conto del fatto che fino al 2018 lo stesso

Istituto previdenziale ha calcolato diversamente la seconda quota di pensione di cui alla casella n. 5.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso nei confronti dei ricorrenti in epigrafe indicati, così provvede:

1. rigetta il ricorso, poiché infondato;

2. dichiara corretto il criterio di calcolo applicato dall'INPS per la determinazione della Seconda quota della pensione, fondato sulla retribuzione media comprensiva della tredicesima mensilità e sul successivo proporzionamento da 13 a 12 mensilità, anche in relazione agli emolumenti accessori;

3. compensa le spese di lite.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026

Depositata in segreteria il 19/02/2026

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente